



REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1**  
*Avezzano, Sulmona, L'Aquila*

REGIONE  
ABRUZZO**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**n° **2445** del **21 DIC. 2023**

**OGGETTO:** Approvazione della convenzione attuativa tra la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e le Associazioni di donatori volontari di sangue in attuazione della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022.

**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

L'istruttore Nicola Antonelli

Firma

Il Direttore f.f. Dott. Pierpaolo Falchi

Firma

**A cura della UOC Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie**

Il Direttore della UOC Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto attesta:

Il presente atto: comporta spesa **31**  
 comporta scostamenti dal Bilancio Economico Preventivo **No**

Il Direttore della UOC: Dott. Paolo Spaziani

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Dott. Stefano Di Rocco**

Parere DA:

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: Dott. Alfonso Mascitelli**

Parere DS:

IL DIRETTORE GENERALE  
 Prof. Ferdinando Romano



Il Direttore F.F. della UOC Affari Generali e Legali;

**Preso atto** della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022 con la quale, fra l'altro:

- è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per *"la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)"*;
- è stato approvato lo schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue definito in esecuzione dell'Accordo di cui al punto precedente, nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta;
- è stato dato mandato al Direttore del Dipartimento Sanità, di stipulare, entro 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione, la convenzione di cui al punto precedente, con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di seguito indicate:
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue AVIS Regionale Abruzzo;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS PESCARA;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS TERAMO;
  - l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS L'Aquila;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue A.Do.S. Lanciano;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue CUORE aff.to FIDAS Giulianova;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue FRATRES di Magliano dei Marsi (AQ);
  - l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI);
- è stato precisato che lo schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di cui al precedente punto sarà valevole anche per eventuali nuove Associazioni riconosciute successivamente all'approvazione del provvedimento in parola;
- è stato stabilito che, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione delle convenzioni di cui al provvedimento in parola, le Aziende Sanitarie della Regione sono tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale di cui al punto 2) e nei relativi allegati;

**dato atto** che le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel territorio della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila che hanno sottoscritto la convenzione regionale di cui al punto 2 della citata DGR n. 208 del 22.04.2022 e che pertanto sono legittimate a sottoscrivere la presente convenzione attuativa aziendale sono le seguenti:

- a) AVIS Provinciale di L'Aquila;
- b) AVIS Comunale di Pescara;
- c) Associazione Italiana Croce Rossa (CRI);
- d) Associazione VAS provincia dell'Aquila
- e) Associazione ADVPS (Associazione regionale donatori volontari Polizia di Stato).

**preso atto**

- della seguente previsione della norma transitoria di cui all'art. 13, alinea n. 2 dello schema tipo di convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'8 luglio 2021 recepito con D.G.R. n. 208 del 22.04.2022: *"Al fine di garantire il mantenimento delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti senza soluzione di continuità, gli accordi tra Aziende Sanitarie e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la gestione della raccolta in forma collaborativa, stipulati ai sensi del Disciplinare B delle previgenti Convenzioni di cui alle citate DDGGRR n. 107/ 2017, n. 155/2017 e n. 885/2020, restano in vigore fino alla attuazione da*

parte delle Aziende Sanitarie stesse delle modalità organizzative previste dal Disciplinare C della presente Convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023";

- della avvenuta stipula delle convenzioni tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue definito in esecuzione dell'Accordo sopra richiamato;

**premesse che:**

- la Legge n. 219/2005 e ss.mm.ii, permette la partecipazione di enti no profit alle attività volte alla raccolta volontaria di sangue;
- all'art. 6, comma 1, lettera b) del predetto provvedimento legislativo, vengono definiti i criteri generali che regolano i rapporti tra Regioni, Province Autonome e gli enti aventi scopi solidaristici;
- il D.lgs. n. 117/2017, in particolare, all'art. 56 "convenzioni" prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- in data 14/04/2016, è stato stipulato un Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, identificato al Rep. Atti n° 61/CSR, finalizzato all'approvazione di un nuovo schema tipo di convenzione che regola gli aspetti operativi delle intese tra le aziende sanitarie accreditate presenti sul territorio e le associazioni che svolgono sul territorio attività di raccolta e distribuzione di sangue ed emocomponenti;
- il predetto accordo è stato revisionato con successivo Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali con l'impegno di garantire i Servizi Trasfusionali (ST) e la promozione per la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
- il predetto provvedimento è stato recepito, approvato e deliberato, dalla Regione Abruzzo mediante Delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 208 del 22.04.2022, ove si dispone, peraltro, alle aziende sanitarie toscane di adeguare i loro patti convenzionali allo schema citato;
- la Regione Abruzzo, attraverso il Centro Regionale Sangue (CRS), organismo tecnico della Regione che assicura lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali, di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, provvede a garantire la piena attuazione dei contenuti della presente convenzione, definendone, di conseguenza, lo schema tipo da stipulare tra le Aziende Sanitarie e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;

**ritenuto:**

- di prendere atto della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022 con la quale è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)" ed è stato approvato lo schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta, nonché i disciplinari tecnici: A "Attività associativa delle associazioni e federazioni dei Donatori di

sangue; B "Gestione dell'unità di raccolta da parte delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219"; C "attività aggiuntive svolte dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali", da sottoscrivere tra le ASL e le Associazioni;

- di approvare il predetto schema di convenzione comprensivo dei disciplinari tecnici A – B, allegati al presente provvedimento sub. 3 a formarne parte integrante e sostanziale, tra la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e le Associazioni di donatori volontari di sangue operanti nel territorio, in attuazione della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022 e delle Convenzioni già sottoscritte tra la Regione e le predette associazioni;

- di demandare a successivo provvedimento la predisposizione di progetti e le sperimentazioni gestionali della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n.208 del 22.04.2022 riguardanti lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali e dell'autosufficienza regionale, da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Regionale;

- di precisare, in particolare, che la raccolta in forma collaborativa, così come espressamente previsto anche nella citata DGR 208/2022, viene prorogata secondo gli accordi in vigore tra la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e l'AVIS comunale di Pescara, ai sensi del Disciplinare B delle previgenti Convenzioni di cui alle citate DD.GG.RR. n. 107/2017, n. 155/2017 e n. 885/2020, fino alla attuazione da parte della Azienda sanitaria delle modalità organizzative previste dal Disciplinare C della convenzione allegata al D.G.R. n. 208 del 22.04.2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

**attestato:**

- che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile della proposta che sta dando avvio all'iter procedimentale valutando, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento, avendo accertato d'ufficio i fatti;

- con assunzione unilaterale di responsabilità amministrativa e tecnica, che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1 della Legge n° 20/1994 e successive modificazioni, nonché rispondente ai criteri di economicità e di efficacia di cui all'articolo 1, primo comma della Legge n° 241/1990 e ss.mm. ed ii.;

- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 e ss.mm. ed ii. e del Regolamento UE 2016/678 (GPDR) per quanto concerne la pubblicazione sull'albo Pretorio on line;

**PROPONE**

per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022 con la quale è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-



Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)" ed è stato approvato lo schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta, nonché i disciplinari tecnici: A "Attività associativa delle associazioni e federazioni dei Donatori di sangue; B "Gestione dell'unità di raccolta da parte delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219"; C "attività aggiuntive svolte dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali", da sottoscrivere tra le ASL e le Associazioni;

- di approvare il predetto schema di convenzione comprensivo dei disciplinari tecnici A – B, allegato sub. 3 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, tra la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e le Associazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022 e delle Convenzioni già sottoscritte tra la Regione e le predette associazioni;

- di demandare a successivo provvedimento la predisposizione di progetti e le sperimentazioni gestionali prevista dal punto n. 6 della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022 riguardanti lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali e dell'autosufficienza regionale, da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Regionale;

- di precisare, in particolare, che la raccolta in forma collaborativa, così come espressamente previsto anche nella citata DGR 208/2022, viene prorogata secondo gli accordi in vigore tra la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e l'AVIS comunale di Pescara, ai sensi del Disciplinare B delle previgenti Convenzioni di cui alle citate DD.GG.RR. n. 107/2017, n. 155/2017 e n. 885/2020, fino alla attuazione da parte della Azienda sanitaria delle modalità organizzative previste dal Disciplinare C della convenzione allegata al D.G.R. n. 208 del 22.04.2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

2) di autorizzare la stipula delle convenzioni con le varie Associazioni e/o Federazioni dei donatori di sangue, secondo gli schemi tipo approvato dalla Regione Abruzzo con delibera di Giunta n. 208 del 22.04.2022, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, di durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

3) di dare atto che la spesa presunta annuale derivante dal presente provvedimento per il periodo 01-01-2023/31.12.2023, ammonta ad Euro 110.000,00 con imputazione sul conto 0702011401 (contributi ad associazioni di volontariato) del bilancio di previsione 2023;

4) di trasmettere alle associazioni di donatori volontari di sangue innanzi indicate lo schema di convenzione attuativa approvata comprensiva dei descritti allegati tecnici A – B ai fini della formale sottoscrizione;

5) di inviare copia del presente atto alla struttura organizzativa proponente, alle Direzioni Amministrative e Sanitarie dei PP.OO. Aziendali, ai Centri Trasfusionali dei PP.OO. di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, alla U.O. Complessa Bilancio e Risorse Finanziarie e al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, per quanto di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PER EFFETTO** dei poteri previsti:

- dal D. Lgs n° 517/1999 in combinato disposto con l'articolo 3, comma 6
- del D. Lgs n° 502/1992 e ss.mm. ed ii.
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 384 del 21.06.2021;

**LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Responsabile della Struttura indicata in frontespizio;

**PRESO ATTO** di tutto quanto esposto in narrativa;

**VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

### **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione della convenzione attuativa tra la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e le Associazioni di donatori volontari di sangue in attuazione della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022. e conseguentemente:

1) di prendere atto della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022 con la quale è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)" ed è stato approvato lo schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta, nonché i disciplinari tecnici: A "Attività associativa delle associazioni e federazioni dei Donatori di sangue; B "Gestione dell'unità di raccolta da parte delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219"; C "attività aggiuntive svolte dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali", da sottoscrivere tra le ASL e le Associazioni;

- di approvare il predetto schema di convenzione comprensivo dei disciplinari tecnici A – B, allegato sub. 3 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, tra la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e le Associazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022 e delle Convenzioni già sottoscritte tra la Regione e le predette associazioni;

- di demandare a successivo provvedimento la predisposizione di progetti e le sperimentazioni gestionali prevista dal punto n. 6 della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022 riguardanti lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali e dell'autosufficienza regionale, da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Regionale;

- di precisare, in particolare, che la raccolta in forma collaborativa, così come espressamente previsto anche nella citata DGR 208/2022, viene prorogata secondo gli accordi in vigore tra la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e l'AVIS comunale di Pescara,

ai sensi del Disciplinare B delle previgenti Convenzioni di cui alle citate DD.GG.RR. n. 107/2017, n. 155/2017 e n. 885/2020, fino alla attuazione da parte della Azienda sanitaria delle modalità organizzative previste dal Disciplinare C della convenzione allegata al D.G.R. n. 208 del 22.04.2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

2) di autorizzare la stipula delle convenzioni con le varie Associazioni e/o Federazioni dei donatori di sangue, secondo gli schemi tipo approvato dalla Regione Abruzzo con delibera di Giunta n. 208 del 22.04.2022, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, di durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

3) di dare atto che la spesa presunta annuale derivante dal presente provvedimento per il periodo 01-01-2023/31.12.2023, ammonta ad Euro 110.000,00 con imputazione sul conto 0702011401 (contributi ad associazioni di volontariato) del bilancio di previsione 2023;

4) di trasmettere alle associazioni di donatori volontari di sangue innanzi indicate lo schema di convenzione attuativa approvata comprensiva dei descritti allegati tecnici A – B ai fini della formale sottoscrizione;

5) di inviare copia del presente atto alla struttura organizzativa proponente, alle Direzioni Amministrative e Sanitarie dei PP.OO. Aziendali, ai Centri Trasfusionali dei PP.OO. di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, alla U.O. Complessa Bilancio e Risorse Finanziarie e al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, per quanto di rispettiva competenza.

Il provvedimento è posto in pubblicazione sull'Albo on line aziendale per n° 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n° 69 e ss.mm. ed ii.

**ALLEGATO 1)**

**Schema di Convenzione tra la ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e le Associazioni di donatori di sangue operanti nel territorio aziendale, in attuazione della DGR n. 208 del 22.04.2022.**

**Tra la ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e le Associazioni di donatori di sangue di seguito riportate:**

- a) AVIS Provinciale di L'Aquila;
- b) AVIS Comunale di Pescara;
- c) Associazione Italiana Croce Rossa (CRI);
- d) Associazione VAS provincia dell'Aquila
- e) Associazione ADVPS (Associazione regionale donatori volontari Polizia di Stato).

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 208 del 22.04.2022 avente ad oggetto "Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)".

**Atteso che** al punto 2. della DGR n. 208 del 22.04.2022 viene stabilito di approvare lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato B - parte integrale e sostanziale del citato atto), nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta (allegato B.1- parte integrale e sostanziale del predetto allegato B) ed i disciplinari tecnici A, B e C (allegati B.2, B.3 e B.4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto allegato B e della convenzione stessa;

**Atteso che** al punto 3 della DGR n. 208 del 22.04.2022 viene stabilito di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sanità di stipulare, entro 30 gg. dalla data di approvazione della citata deliberazione, la convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di seguito indicate:

- l'Associazione di donatori volontari di sangue AVIS Regionale Abruzzo;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS PESCARA;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS TERAMO;
- l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS L'Aquila;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue A.Do.S. Lanciano;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue CUORE aff.to FIDAS Giulianova;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue FRATRES di Magliano dei Marsi (AQ);
- l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI);

**Preso atto che** al punto 4. della DGR n. 208 del 22.04.2022 viene precisato che lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di cui al precedente punto 2), unitamente agli allegati, parti integranti della stessa, sarà valevole anche per eventuali nuove Associazioni riconosciute successivamente all'approvazione da parte della Giunta Regionale del citato provvedimento;

**Preso atto che** le convenzioni regionali sono state stipulate nel mese di ottobre 2022 e che al punto 5. della DGR n. 208 del 22.04.2022 è previsto che, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione delle stesse, le Aziende Sanitarie della Regione sono tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale ed in particolare nei disciplinari tecnici A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione stessa;





**Dato atto che le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel territorio della ASL 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila che hanno sottoscritto la convenzione regionale di cui al punto 2 della citata DGR n. 208 del 22.04.2022 e che pertanto sono legittimate a sottoscrivere la presente convenzione attuativa aziendale sono le seguenti:**

- a) AVIS Provinciale di L'Aquila;
- b) AVIS Comunale di Pescara;
- c) Associazione Italiana Croce Rossa (CRI);
- d) Associazione VAS provincia dell'Aquila
- e) Associazione ADVPS (Associazione regionale donatori volontari Polizia di Stato).

**le parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ARTICOLO 1**

**(Oggetto)**

1. Oggetto della presente convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni di donatori di sangue AVIS Provinciale di L'Aquila; AVIS Comunale di Pescara; Associazione Italiana Croce Rossa (CRI) Associazione VAS provincia dell'Aquila e Associazione ADVPS (Associazione regionale donatori volontari Polizia di Stato), così come declinate nei disciplinari tecnici allegati alla convenzione stessa e di seguito riportati:
  - a) disciplinare tecnico aziendale A - gestione delle attività associative (allegato 2) – che deve essere sottoscritto da tutte le associazioni innanzi indicate;
  - b) disciplinare tecnico aziendale B - gestione delle attività di raccolta mobile (allegato 3) - che deve essere sottoscritto dall'Avis Comunale di Pescara e dalla CRI;
  - c) disciplinare tecnico aziendale C - attività a supporto esclusivo delle attività trasfusionali (allegato 4) – che deve essere sottoscritto dalle Associazioni coinvolte nei progetti e/o nelle sperimentazioni gestionali ivi previsti.
2. La presente convenzione, con il coordinamento del Centro Regionale Sangue (CRS) in base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità di partecipazione delle Associazioni di donatori di sangue:
  - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 219/2005;
  - b) alla programmazione aziendale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso il Comitato di partecipazione locale, di cui al successivo articolo 3;
  - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
  - d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021 (repertorio atti n. 100/CSR) e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla presente convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii..
4. La verifica dei requisiti previsti dal precedente comma 3 viene svolta dal competente Servizio del Dipartimento Sanità Regionale.
5. Con la stipula della presente Convenzione viene garantita alle Associazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla programmazione aziendale delle attività trasfusionali (Programma annuale aziendale per l'autosufficienza, altri strumenti di programmazione e organizzazione che possono riguardare le attività trasfusionali), nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso l'istituzione del Comitato di Partecipazione locale, organismo collegiale paritetico presieduto dal Direttore Generale o da un suo delegato, all'interno del quale sono adeguatamente rappresentate tutte le componenti associative.

**5.1 Il Comitato di Partecipazione locale è composto da:**

- Direttore Generale o suo delegato in qualità di Presidente;
- Direttore Sanitario Aziendale (membro);

- Direttore Amministrativo Aziendale (membro);
- Direttore della U.O. Complessa Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell'Azienda (membro);
- Referente dell'articolazione organizzativa trasfusionale del P.O. di Avezzano (membro);
- Referente dell'articolazione organizzativa trasfusionale del P.O. di Sulmona (membro);
- Rappresentante dell'Associazione VAS (membro);
- Rappresentante dell'Associazione Italiana Croce Rossa (membro);
- Rappresentante dell'Associazione Volontari Sangue (AVIS) (membro);
- Rappresentante dell'Associazione ADVPS (membro);
- Rappresentante dell'Associazione FRATRES (membro)
- dipendente in idoneo profilo professionale del ruolo amministrativo con funzioni di Segretario.

#### 5.2 Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) propone accordi tra le parti in merito all'organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente comma 2;
- b) esprime pareri e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione generale ed il relativo finanziamento delle attività trasfusionali aziendali;
- c) monitora l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali con particolare riferimento all'attuazione delle vigenti misure per la tutela della privacy dei donatori.
- d) definisce il programma annuale per la raccolta del sangue, degli emocomponenti e del plasma da avviare al frazionamento industriale, sulla base delle indicazioni derivanti dalla programmazione regionale e aziendale;
- e) valuta la rispondenza della operatività delle strutture trasfusionali ed associative con particolare riferimento alla organizzazione della raccolta, agli obiettivi di produzione fissati, proponendo al Direttore Generale della ASL le necessarie iniziative di carattere organizzativo e di finanziamento;
- f) individua le modalità di utilizzo delle Unità di Raccolta mobile dell'AVIS Comunale di Pescara e della CRI dell'Aquila;
- g) individua le modalità più opportune per assicurare la collaborazione operativa tra le Strutture Trasfusionali Aziendali ed il Centro Regionale Sangue;
- h) valuta e coordina le iniziative di promozione del dono del sangue ed informazione ai cittadini e donatori promosse sul territorio della ASL e le modalità del relativo servizio di chiamata dei donatori;
- i) vigila sullo stato di attuazione dei programmi affidati dalla ASL alle Associazioni, sul corretto utilizzo delle relative risorse, nonché sulla trasparenza degli atti amministrativi;
- j) promuove l'aggiornamento professionale del personale che opera nelle strutture trasfusionali e del personale volontario e dipendente delle Associazioni;
- k) definisce le modalità di gestione dei rapporti economici previsti dalla presente Convenzione, nonché le modalità relative alle coperture assicurative dei donatori, del personale volontario e dipendente delle Associazioni;
- l) definisce le modalità per la più efficace tutela della salute e della privacy del donatore;
- m) definisce le modalità di supporto tecnico-scientifico alle iniziative delle Associazioni destinate alla promozione della donazione e sostegno economico per la realizzazione concordata di progetti mirati al proselitismo e alla educazione sanitaria;
- n) definisce le modalità relative al ristoro dei donatori;

#### 5.3 Il Comitato di Partecipazione Locale inoltre:

- a) viene convocato, con avviso indicante sede ed orario di riunione, dal rappresentante legale della ASL, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di uno dei responsabili delle strutture trasfusionali aziendali o della rappresentanza di una delle Associazioni.
- b) viene riunito almeno 2 volte l'anno.
- c) designa un rappresentante delle Associazioni di donatori di sangue nell'ambito del Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordone.
- d) si avvale per il proprio funzionamento di un regolamento interno.

- e) esprime parere obbligatorio su ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e alle problematiche dirette all'ottimizzazione dei rapporti ASL/Associazioni. Nel caso in cui la ASL decida in termini contrari al parere espresso dal Comitato di Partecipazione, di detto parere si dovrà dare atto nel relativo provvedimento amministrativo.
  - f) può proporre in ogni momento modifiche e integrazioni della convenzione su punti specifici non contemplati nel presente atto.
6. Per le attività svolte dalle Associazioni di donatori di sangue secondo le modalità previste dai disciplinari A e B, si applicano le quote di rimborso definite nell'allegato B.1 della citata Delibera di Giunta Regionale n. 208 del 22.04.2022.
  7. La presente convenzione può avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza aziendale, regionale e nazionale, come definite nel Disciplinare tecnico C. Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR, in un'ottica di rete; il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.
  8. I progetti di cui al precedente comma 7 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza aziendale, regionale e nazionale, Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti aziendali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).
  9. I progetti e le sperimentazioni gestionali di cui ai precedenti commi 7 e 8, con l'approvazione e il coordinamento del Centro Regionale Sangue in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni di donatori e la Regione Abruzzo, anche attraverso la ASL 02 di Lanciano – Vasto – Chieti. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.
  10. L'Unità Operativa di riferimento per l'attuazione della presente convenzione è il Servizio Trasfusionale Territoriale - Centro Regionale Sangue (STT/CRS), a cui la ASL ha affidato la gestione delle attività di produzione, ovvero delle attività di selezione e controllo dei donatori, della raccolta, della lavorazione/trattamento, della qualificazione biologica, validazione, conservazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti, così come previste dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 219/05, nonché la gestione dei rapporti con le organizzazioni di donatori di sangue a livello aziendale;

## ARTICOLO 2

*(Contenuti della Convenzione)*

1. La ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, con il coinvolgimento del Centro Regionale Sangue, e le Associazioni di donatori volontari del sangue, con la presente convenzione si impegnano a:
  - a) garantire e documentare che le UdR operanti nel territorio aziendale sotto la responsabilità tecnica del STT/CRS siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005 (da allegare in copia alla presente convenzione, di cui costituiscono parti integranti);
  - b) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori nonché la gestione dell'attività sanitaria di raccolta del sangue



- e degli emocomponenti delle UdR siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali aziendali, regionali e nazionali;
- c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
  - d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
  - e) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
  - f) sostenere e incentivare il miglioramento della attività di gestione associativa;
  - g) garantire la gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale del Servizio Trasfusionale Territoriale, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con il Centro Regionale Sangue;
  - h) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
  - i) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione per la qualità nelle attività svolte dalle Associazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
  - j) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
  - k) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste della normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitarie di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
  - l) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
  - m) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
  - n) garantire l'emovigilanza e il controllo epidemiologico dei donatori;
  - o) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
  - p) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
  - q) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
  - r) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
  - s) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale Territoriale, secondo la normativa vigente.

### ARTICOLO 3

*(Gestione delle attività associative e di raccolta mobile)*

1. La gestione delle attività associative e di raccolta viene organizzata in attuazione della presente convenzione e delle disposizioni contenute nei disciplinari tecnici allegati, parte integrante e sostanziale della convenzione stessa.:
  - a) disciplinare tecnico aziendale A - gestione delle attività associative (allegato 2);
  - b) disciplinare tecnico aziendale B - gestione delle attività di raccolta mobile (allegato 3);
  - c) disciplinare tecnico aziendale C - attività a supporto esclusivo delle attività trasfusionali (allegato 4))
2. Le Associazioni di donatori di sangue firmatarie della presente Convenzione sono responsabili sotto ogni aspetto dei rapporti giuridici, economici, organizzativi e contrattuali nei confronti del proprio personale. Eventuali provvedimenti disciplinari, in relazione ad inadempienze contrattuali segnalate dalla ASL alle Associazioni convenzionate, saranno assunti dalle associazioni stesse. Per la gestione della raccolta pubblica resa in forma collaborativa, la ASL può utilizzare, oltre ai



propri dipendenti, il personale dell'UdR dell'AVIS Comunale di Pescara. In questo caso il Direttore del Servizio Trasfusionale Territoriale cura, nell'ambito delle strutture di propria competenza, l'organizzazione del personale di cui sopra, che ad esso fa riferimento nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente atto.

#### **ARTICOLO 4**

*(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie, locali, procedure e ristoro donatori)*

1. Le procedure per l'attività, il materiale per la raccolta mobile e quello di consumo sono forniti dal Servizio Trasfusionale Territoriale e comprendono: materiale per disinfezione, cerotti, dispositivi pungidito, cuvette per emoglobino metro, sacche per la raccolta del sangue e degli emocomponenti, provette, guanti, garze e cotone idrofilo e quant'altro necessario per la corretta attuazione della raccolta. La quantità è commisurata all'attività programmata.
2. La dotazione di farmaci e dispositivi per la gestione degli eventi avversi, secondo le procedure concordate è garantita ed è fornita dal Servizio Trasfusionale Territoriale. La quantità e tipologia è commisurata all'attività programmata.
3. Le attrezzature e le tecnologie fornite dal Servizio Trasfusionale Territoriale comprendono: bilance, emoglobino metri, saldatori e separatori cellulari per l'aferesi.
4. La Regione, la ASL 1 e il Servizio Trasfusionale Territoriale mettono a disposizione il sistema per la gestione informatizzata di cui alla lett. g) dell'art.2.
5. Con la presente convenzione sono inoltre garantiti i seguenti aspetti organizzativi:
  - a) l'utilizzo in comodato gratuito di attrezzature, tecnologie e locali con relative utenze della ASL da parte delle Associazioni convenzionate, a supporto esclusivo delle attività di chiamata e/o di raccolta;
  - b) l'utilizzo e la gestione integrata dei sistemi informatici e dei flussi informativi;
  - c) l'utilizzo di un numero idoneo di parcheggi, senza oneri, per i mezzi di trasporto dei donatori di sangue in occasione della donazione o dei controlli presso le strutture trasfusionali della ASL;
  - d) l'utilizzo di idonei spazi dotati di punto luce e punto acqua, senza oneri aggiuntivi, per il parcheggio dei mezzi di raccolta mobile delle Associazioni di donatori volontari di sangue;
  - e) l'utilizzo di idonei spazi per le attività associative di promozione e di sensibilizzazione alla donazione;
  - f) un adeguato ristoro dei donatori costituito da bevande calde e fredde (caffè, the, latte, cappuccino, acqua, bibite varie, succhi di frutta, etc., preferibilmente distribuiti attraverso erogatori automatici) e alimenti ad elevato contenuto glucidico e proteico (cornetti, brioche, marmellata, panini farciti, alimenti gluten-free per i donatori celiaci, etc.).

#### **ARTICOLO 5**

*(Gestione dei rifiuti)*

1. Il confezionamento del materiale a rischio infettivo e il suo trasporto presso le strutture del Servizio Trasfusionale Territoriale nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore è a carico delle UdR mobile convenzionate. La ASL 1 ne garantisce lo smaltimento. La ASL 1 e le UdR concordano le modalità operative relative al trattamento, alla conservazione temporanea e allo smaltimento del medesimo. La ASL 1 e le UdR definiscono, inoltre, le procedure atte a garantire la protezione individuale del personale impegnato nell'attività di raccolta, in conformità alle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 6**

*(Trasporti)*

1. Il primo trasporto quotidiano delle unità prelevate, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata, dalle UdR mobile associative al ST di riferimento o ad altra Struttura trasfusionale prevista dal modello organizzativo regionale, è a carico dell'UdR stessa.

2. I costi relativi ai trasporti successivi al primo, che si rendessero necessari sulla base del modello organizzativo della Rete trasfusionale aziendale e regionale, sono a carico dell'Azienda Sanitaria che sottoscrive la convenzione, salvo diversi accordi tra le parti.

#### ARTICOLO 7

(Copertura assicurativa)

1. Le Associazioni titolari delle UdR garantiscono ai propri volontari associati, per l'attività svolta dagli stessi, la copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi.
2. La Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila stipula, d'intesa con le Associazioni di donatori di sangue, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo, sia che tali prestazioni avvengano presso le strutture trasfusionali della ASL, che presso le Unità di Raccolta mobile gestite dall'AVIS Comunale di Pescara e dalla CRI dell'Aquila.
3. La ASL 1 garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori con stipula della polizza.
4. La copertura assicurativa di cui al comma 2, compresa la fattispecie *in itinere*, sia per le attività svolte presso il Servizio Trasfusionale Territoriale e relative articolazioni organizzative, sia per quelle svolte presso le Unità di Raccolta mobile gestite dall'AVIS Comunale di Pescara, dalla CRI dell'Aquila e AVIS L'Aquila, deve includere i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie. La ASL, ad avvenuta stipula, da effettuarsi entro il mese di dicembre di ogni anno, invia copia della polizza al competente Servizio del Dipartimento Regionale Sanità ed alle rispettive Associazioni.

#### ARTICOLO 8

(Rapporti economici)

1. Le attività di cui alla presente convenzione sono finanziate dalla Regione Abruzzo attraverso il Fondo regionale per le attività trasfusionali, secondo le modalità previste dall'art. 105 comma 4 della L.R. 18.12.2012, n. 64. e sulla base delle procedure amministrative e dei riferimenti tariffari di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 208 del 22.04.2022 e disciplinate dalle convenzioni regionali sottoscritte dalle Associazioni di donatori di sangue.
2. La ASL, al fine di rafforzare l'organizzazione e la gestione dei Servizi di chiamata, di cui al punto 4 del Disciplinare A (allegato 2) e di consentire lo sviluppo dei programmi di raccolta del sangue e del plasma per uso industriale sul territorio aziendale, eroga annualmente alle associazioni convenzionate un contributo finanziario integrativo.
3. Il contributo annuo minimo per le attività di cui al precedente comma è fissato in Euro 48.500,00 (quarantottomilacinquecento/00) ripartito tra tutte le associazioni convenzionate proporzionalmente al numero complessivo delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento. Tale contributo viene elevato fino ad un massimo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) annue.
4. Il contributo per gli anni 2023/2025, così come stabilito al precedente comma 3, sarà erogato dalla ASL alle Associazioni firmatarie della presente convenzione su base semestrale a fronte della presentazione di un rendiconto, da inviare alla ASL entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento, che evidenzia in dettaglio le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, corredato della relazione di conformità redatta dal Direttore del Servizio Trasfusionale Territoriale – Centro Regionale Sangue. Ove nulla osti, il contributo sarà erogato, in termini di dodicesimi, entro il mese successivo a quello di presentazione.
5. Le attività di raccolta gestite in forma collaborativa mista, di cui al paragrafo 3 del Disciplinare B allegato alla presente convenzione, sono altresì finanziate dalla Regione attraverso il Fondo regionale per le attività trasfusionali, secondo le modalità previste dall'art. 105 comma 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 e sulla base delle procedure amministrative e dei riferimenti tariffari di



cui alla Delibera di Giunta Regionale n.107 del 14/03/2017. Laddove i costi per la raccolta in forma collaborativa mista eccedano, per motivate esigenze di servizio, il tetto massimo annuale previsto dalla programmazione regionale, la copertura economica della quota eccedente viene garantita dalla ASL. A tale scopo si rende necessario prevedere per l'anno 2023 nel bilancio di previsione un finanziamento pari a Euro 50.000,00 (settantamila/00), che potrà essere eventualmente rimodulato in relazione alla variazione degli obiettivi di autosufficienza aziendale.

6. Le funzioni a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui al disciplinare tecnico C dell'Accordo Stato Regioni dell'8 luglio 2021 (repertorio atti n. 100/CSR) e allegato alla presente convenzione, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali, per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento del Centro Regionale Sangue in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie o aggregazioni delle medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione. La rendicontazione deve essere inviata al competente Servizio del Dipartimento Sanità Regionale e al Centro Regionale Sangue.
7. La ASL d'intesa con le Associazioni organizza e finanzia programmi di formazione dei quadri dirigenti del volontariato, finalizzati ad un miglioramento delle capacità organizzative e promozionali alla donazione del sangue.

#### **ARTICOLO 9**

*(Accesso ai documenti amministrativi)*

1. Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria ai sensi della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 10**

*(Esenzioni)*

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 11**

*(Foro competente)*

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

#### **ARTICOLO 12**

*(Durata della Convenzione)*

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatte salve le modifiche conseguenti all'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021, secondo le modalità ivi previste. Sei mesi prima del termine della scadenza della presente convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento del Centro Regionale Sangue, fatta salva la facoltà di apportarvi modificazioni in qualunque momento, per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.
2. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente Convenzione attuativa e per eventuali criteri interpretativi si richiamano le leggi n. 142/90, n. 219/05 e relativi Decreti attuativi, il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., le leggi e le disposizioni nazionali e regionali applicabili in materia, nonché la DGR n. 208 del 22.04.2022 e le convenzioni regionali stipulate dalle Associazioni di donatori di sangue.



**ARTICOLO 13**  
*(Norma transitoria)*

1. La presente convenzione resta in vigore per gli effetti giuridici ed economici senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, fino alla sottoscrizione di nuova convenzione rinnovata alla scadenza dei tre anni, ovvero adottata a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato/Regioni.
2. Al fine di consentire alle Associazioni di donatori di sangue e alla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila i tempi tecnici per riorganizzare la raccolta del sangue e degli emocomponenti secondo le modalità previste dalla presente convenzione, resta in vigore fino al 31 dicembre 2023 la raccolta in forma collaborativa, secondo le modalità previste al Disciplinare B delle previgenti Convenzioni stipulate ai sensi delle citate delibere di Giunta regionale n. 107 del 14 marzo 2017, n. 155 del 06/04/2017 e n. 885 del 31.12.2020.

*(Allegati alla Convenzione)*

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:
  - a) disciplinare tecnico aziendale A - gestione attività associative (allegato 2);
  - b) disciplinare tecnico aziendale B - gestione attività di raccolta (allegato 3);
  - c) decreto di autorizzazione-accreditamento delle Unità di Raccolta dell'Associazione AVIS Comunale di Pescara e CRI dell'Aquila;
  - d) atto di designazione della persona responsabile delle Unità di Raccolta delle Associazioni AVIS Comunale di Pescara e CRI dell'Aquila;
  - e) documenti relativi alla copertura assicurativa del personale sanitario delle Unità di Raccolta delle Associazioni AVIS Comunale di Pescara e CRI dell'Aquila;
  - f) Polizza assicurativa stipulata dalla ASL a tutela dei donatori di sangue.





**Letto, visto e firmato**

**L'Aquila,.....**

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA**

\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS PROVINCIALE DI L'AQUILA**

\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI PESCARA**

\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE VAS PROVINCIA DELL'AQUILA**

\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA**

\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ADVPS (Associazione donatori volontari Polizia di Stato).**

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO 2)

### DISCIPLINARE A "Gestione delle attività associative "

#### 1. Oggetto

Il presente disciplinare tecnico disciplina la gestione dell'attività associative garantite dalle Associazioni Avis Provinciale L'Aquila, Croce Rossa Italiana (CRI), ADVPS (Associazione regionale donatori volontari Polizia di Stato), (di seguito Associazioni), Vas provincia L'Aquila a supporto dell'attività trasfusionale dell' Azienda Sanitaria ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila (di seguito ASL).

#### 2. Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La ASL e le Associazioni dei donatori di sangue, con il coordinamento del Servizio Trasfusionale Territoriale/Centro Regionale Sangue (di seguito STT/CRS), promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

- a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

Le Associazioni convenzionate assicurano il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.

Le Associazioni attivano o partecipano i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalla ASL, d'intesa con il STT/CRS.

La ASL, con il coinvolgimento del STT/CRS, fornisce alle Associazioni dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

#### 3. Gestione associativa

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la ASL, con il coinvolgimento del STT/CRS, concorda con le Associazioni dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
- b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;
- c) l'uso del sistema informatico trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con il STT/CRS. Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.



A tal fine le Associazioni si impegnano ad operare secondo programmi concordati con il STT/CRS e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

#### **4. Servizio di chiamata.**

Le Associazioni, in aderenza ai propri fini statutari, concorrono alla raccolta del sangue impegnandosi:

a) Alla chiamata dei propri donatori per la effettuazione delle donazioni (sangue intero o aferesi) secondo programmi concordati con il STT/CRS, miranti all'autosufficienza locale, regionale e nazionale, tenendo conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata e della disponibilità alla donazione dei donatori associati. Le Associazioni si impegnano ad assumere iniziative di carattere organizzativo per coordinare, centralizzare ed informatizzare il servizio di chiamata al fine di razionalizzare l'accesso dei donatori presso le strutture di raccolta.

b) Ad inviare i propri donatori presso le strutture di raccolta pubbliche e le UdR mobili previste dalla presente Convenzione. Gli accessi saranno programmati in base ai seguenti criteri:

- ◆ prenotazione degli accessi con orari differenziati;
- ◆ prenotazione per gruppo sanguigno;
- ◆ prenotazione per tipologia di donazione;

c) A trasmettere con cadenza annuale, al STT/CRS, l'elenco aggiornato dei propri donatori in ragione della disponibilità dagli stessi acquisita alle varie modalità di donazione. Tali elenchi possono essere utilizzati dal STT/CRS, nel rispetto dell'anonimato, per i soli fini trasfusionali disciplinati dalla presente Convenzione, intendendosi autorizzati ad effettuare direttamente chiamate dei donatori solo nei casi di emergenza e di temporanea impossibilità delle Associazioni ad effettuare dette chiamate, dandone comunicazione alla stessa nelle 24 ore successive alla avvenuta donazione.

d) Con la presente Convenzione, ai sensi del D.G.R. n.2381 del 10 novembre 1999, vengono individuate le seguenti sedi operative per il servizio di chiamata:

- L'Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro.

e) La sede operativa di Vasto svolge le funzioni di coordinamento operativo dei Centri di chiamata operanti sul territorio dell'Azienda e svolge inoltre attività di supporto per il Centro Regionale Sangue per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento tecnico e organizzativo ad esso assegnate dalla Regione Abruzzo, in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi informativi SISTRA, dei sistemi informatici, delle attività di chiamata e raccolta, nonché delle altre attività previste dai rapporti convenzionali con le associazioni e federazioni di donatori.

Le Associazioni possono altresì assicurare il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale, previo consenso dei donatori interessati.

Le Associazioni si impegnano inoltre a collaborare con il STT/CRS nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del STT/CRS.

#### **5. Utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali**

Al fine di garantire la funzionalità e il coordinamento delle sedi operative per il servizio di chiamata di cui al precedente punto 4, la ASL si impegna a titolo gratuito a mettere a disposizione delle Associazioni attrezzature, tecnologie e adeguati locali, comprese le relative utenze, e l'utilizzo e la gestione integrata dei sistemi informatici e dei flussi informativi, in attuazione di quanto previsto all'art. 5 della presente convenzione.

#### **6. Formazione**

Le Associazioni, con il coordinamento del STT/CRS, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua. La ASL promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse proprie.

#### **7. Tutela del donatore e promozione della salute**

La normativa vigente riconosce alle Associazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la ASL, con il coinvolgimento del STT/CRS, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni di donatori di sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;
- f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

#### **8. Informazione e consenso**

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la ASL, tramite le Associazioni in coerenza con le indicazioni tecniche del STT/CRS, promuovono specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte delle Associazioni, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte della ASL, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso alla donazione da richiedere ad ogni donazione da parte della struttura titolare della raccolta (Servizio Trasfusionale o Unità di Raccolta).

#### **9. Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore**

La ASL garantisce, con il coordinamento del STT/CRS, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

Al donatore è comunicata dal STT/CRS o dall'Unità di Raccolta cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo. Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

#### **10. Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge 219/2005)**

In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.

#### **11. Flussi informativi e informazioni sui donatori**

Le Associazioni, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività di donazione, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione o dal STT/CRS o integrato con esso.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 219/2005, le Associazioni dei donatori di sangue trasmette, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al STT/CRS gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione garantisce al STT/CRS collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.



Le modalità per lo scambio delle informazioni tra le Associazioni dei donatori di sangue e il STT/CRS sono concordate in sede del Comitato di Partecipazione Locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.

## **12. Tutela della riservatezza**

Le parti prendono atto che il personale del STT/CRS e delle Unità di Raccolta mobili, nel rispetto della normativa vigente, è tenuto:

- a garantire che il colloquio con il candidato donatore sia effettuato nel rispetto della riservatezza;
- ad adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti la salute fornite dal candidato donatore e dei risultati dei test eseguiti sulle donazioni, nonché la riservatezza nelle procedure relative ad indagini retrospettive, qualora si rendessero necessarie;
- a garantire al donatore la possibilità di richiedere al personale medico del STT/CRS o delle Unità di Raccolta mobili di non utilizzare la propria donazione, tramite una procedura riservata di autoesclusione;
- a comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione di idoneità alla donazione e negli esami di controllo.

## DISCIPLINARE TECNICO B)

### Gestione delle Unità di Raccolta mobili e fisse da parte delle Associazioni dei Donatori di sangue convenzionate ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219

#### 1. Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione da parte delle Associazioni AVIS di L'Aquila e Croce Rossa Italiana (di seguito Associazioni) - ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 - dell'Unità di Raccolta mobili (UdR) e fisse, autorizzate e accreditate rispettivamente ai sensi della DGR n.28 del 25.01.2021 e della DGR n. 30 del 25.01.2021 e dei provvedimenti che saranno successivamente adottati dalla Regione Abruzzo.

La gestione è svolta a supporto dell'attività trasfusionale e sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale Territoriale-Centro Regionale Sangue (di seguito STT/CRS) della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

Le UdR associative si rapportano con le strutture del Servizio Trasfusionale Territoriale indicando modalità, territorialità e programma di raccolta in conformità a quanto previsto dalla programmazione regionale/aziendale e concordata con il Direttore del STT/CRS.

In coerenza con il documento di programmazione annuale per l'autosufficienza regionale, le UdR assicurano che l'attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti è svolta secondo le indicazioni qualitative, quantitative e organizzative (calendario raccolta, orari, luoghi inclusi quelli in cui l'eventuale autoemoteca svolge l'attività, tipologia degli emocomponenti raccolti) concordate con il STT/CRS e riportate in un apposito documento, garantendo i requisiti vigenti in materia trasfusionale.

Il documento di programmazione regionale e il documento delle attività delle UdR sono allegati al presente atto.

Eventuali modifiche alla programmazione qualitativa, quantitativa e/o organizzativa della raccolta da parte delle UdR devono essere condivise in forma scritta con il STT/CRS.

#### 2. Persona responsabile dell'UdR (articolo 6, D. Lgs n. 261/2007)

L'atto di designazione della persona responsabile dell'UdR, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, è allegato alla convenzione. Qualsiasi variazione deve essere comunicata tempestivamente al STT/CRS.

#### 3. La gestione dell'UdR mobile

L'UdR mobile svolge le attività di propria competenza e provvede alla gestione dell'attività sanitaria di raccolta con personale dedicato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con attrezzature proprie o messe a disposizione dall'Azienda Sanitaria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione attuativa aziendale.

La titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle UdR, nonché gli adempimenti per il relativo mantenimento, è in capo all'Associazione convenzionata.

L'UdR mobile può essere utilizzata in accordo con il STT/CRS, in luoghi e orari definiti con lo stesso. L'UdR mobile, con la collaborazione dei responsabili associativi dei territori interessati, in relazione alle attività accreditate, provvede alla raccolta e al trasferimento al STT/CRS del sangue e degli emocomponenti raccolti, secondo piani definiti e tempistiche concordate con il STT/CRS e in base al documento di programmazione regionale.

Il STT/CRS, da parte sua, si impegna ad accettare gli emocomponenti raccolti dalle UdR mobili, secondo la programmazione concordata annualmente.

Le UdR, per la gestione dell'attività di raccolta, utilizzano i materiali forniti dall'Azienda Sanitaria, secondo quanto previsto dalla convenzione e con modalità concordate. Il STT/CRS, tramite la propria Azienda Sanitaria e sulla base delle proprie modalità gestionali, garantisce il puntuale rifornimento

dei materiali alle UdR mobili, che si impegnano al corretto utilizzo, conservazione e controllo di quanto fornito. Ai fini della tracciabilità dei materiali l'Azienda Sanitaria individua uno specifico centro di costo.

Il STT/CRS e le UdR concordano, per lo svolgimento dell'attività di raccolta, l'utilizzo del sistema gestionale informatico, nonché la fornitura e l'utilizzo di attrezzature previste dalla convenzione attuative aziendali.

Le Associazioni AVIS Comunale di Pescara e CRI, nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le indicazioni tecniche del STT/CRS, garantiscono che:

- la raccolta venga effettuata esclusivamente da personale qualificato, autorizzato e regolarmente formato;
- il personale preposto, prima di avviare l'attività di raccolta, accerti che le autoemoteche siano igienicamente idonee e che l'attrezzatura sia funzionante e correttamente predisposta;
- lo svolgimento delle attività di selezione del donatore e raccolta del sangue e degli emocomponenti avvenga in conformità alla normativa vigente;
- i materiali e le attrezzature utilizzati per la raccolta vengano impiegati e conservati correttamente;
- le unità di sangue ed emocomponenti raccolti e i relativi campioni d'analisi vengano conservati, confezionati correttamente e inviati al STT/CRS.

Al fine di ottimizzare le risorse destinate alla raccolta di sangue e di emocomponenti e alla loro successiva lavorazione, le parti convengono di monitorare la programmazione, impegnandosi a favorire, attraverso i possibili recuperi di efficienza, il miglioramento della qualità e della produttività complessiva, senza penalizzare il donatore e la volontarietà del dono.

#### **4. Formazione e sistema di gestione per la qualità**

L'Azienda Sanitaria e le Associazioni, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

L'UdR si impegna, sulla base degli standard organizzativi e operativi definiti dal STT/CRS:

- alla formazione obbligatoria del personale addetto alla raccolta, attraverso la partecipazione ai corsi istituiti dalla Regione o dal STT/CRS, ai sensi della normativa vigente;
- alla valutazione periodica del mantenimento delle competenze necessarie per il personale che svolge attività che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, alla identificazione dei bisogni formativi e alla pianificazione della formazione;
- alla formale attestazione del possesso della qualifica e delle competenze richieste per ogni operatore.

La persona responsabile dell'UdR, nel rispetto della normativa vigente:

- istituisce e mantiene un sistema documentato di gestione per la qualità, progettato sulla base degli standard organizzativi e operativi definiti dal STT/CRS;
- si avvale di una funzione di garanzia della qualità, interna o associata;
- definisce gli indirizzi, gli obiettivi generali e le politiche da perseguire in relazione alla qualità dei prodotti e delle prestazioni, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi delineati dal STT/CRS e con i piani strategici di programmazione regionale e nazionale;
- definisce la struttura organizzativa dell'UdR, le responsabilità ed i livelli di autorità assegnati alle figure chiave, nonché le loro relazioni gerarchiche e funzionali.

Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità, coerente con gli obblighi del decreto legislativo 19/2018 (GPGs):

- ove previsto dalla normativa vigente, o laddove le attività di analisi e valutazione dei rischi svolte dall'UdR o dal STT/CRS lo evidenzino come necessario, i processi che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti sono convalidati e sono



- monitorati e verificati periodicamente al fine di accertare il mantenimento del loro stato di convalida;
- i software dei sistemi gestionali informatizzati impiegati, adottati previa verifica di compatibilità con il software adottato dal STT/CRS, sono convalidati e sottoposti a controlli regolari di affidabilità e ad interventi di manutenzione periodica al fine di garantire il mantenimento dei requisiti e delle prestazioni previsti;
  - le autoemoteche, le apparecchiature e gli impianti che influiscono sulla sicurezza e qualità dei prodotti e sulla sicurezza dei donatori, degli operatori e dell'ambiente, nonché le infrastrutture informatiche, sono qualificati per l'uso specifico e verificati periodicamente al fine di accertare il mantenimento del loro stato di qualificazione;
  - i materiali e apparecchiature sono acquisiti da fornitori qualificati, in riferimento agli accordi stipulati con il STT/CRS e agli indirizzi tecnici da questi forniti, e vengono gestiti in modo controllato;
  - il sistema informativo garantisce la raccolta e la trasmissione al STT/CRS dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa vigente, nonché di ogni altra informazione inerente alle attività svolte richieste dal STT/CRS stesso;
  - sono garantiti la gestione di non conformità, incidenti, reazioni indesiderate e near miss rilevati dalle UdR o segnalati dal STT/CRS, l'effettuazione di audit interni della qualità, la revisione periodica del sistema di gestione per la qualità e l'avvio delle azioni correttive/preventive necessarie.

#### **5. Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza e il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

#### **6. Utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali**

Per l'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda Sanitaria da parte dell'Associazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione attuativa aziendale.

<b>ALLEGATO B.4</b>
<b>DISCIPLINARE C</b>
<b>“Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali”</b>
<b>DISCIPLINARE TECNICO</b>
<p><b>1. Oggetto</b></p> <p>Il presente disciplinare tecnico regola l'attività dell'Associazione/Federazione..... (di seguito Associazione/Federazione), nell'ambito del progetto “.....”, a supporto esclusivo dell'attività trasfusionale effettuata nel territorio (specificare aziendale, sovraziendale, regionale, sovraregionale) di ....., e di cui all'allegato “x” al presente disciplinare.</p>
<p><b>2. Ambito di applicazione</b></p> <p>Il progetto, i cui contenuti non siano già compresi nei disciplinari A e B, riguarda i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggregazione dei punti di raccolta delle UdR premiando, in particolare, la costituzione di modelli di collaborazione inter-associativa, anche in termini economico-finanziari;</li> <li>• miglioramento dell'efficienza sia della gestione del donatore (es. modalità organizzativa di chiamata) sia dell'attività di raccolta, in particolare quella di plasma;</li> <li>• attività associativa volta a favorire la fidelizzazione e il ricambio generazionale dei donatori al fine di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale.</li> <li>• programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.</li> </ul> <p>Le scelte progettuali e i criteri sono stabiliti a livello regionale, attuabile a livello sovraziendale o aziendale, in accordo con la Regione, con il coinvolgimento della SRC e del/i servizio/i trasfusionale/i, per l'applicazione dello stesso.</p> <p>Il progetto deve essere conforme alla normativa vigente in materia di attività sanitaria e trasfusionale, nonché coerente con il documento di programmazione dell'autosufficienza nazionale e regionale.</p>
<p><b>3. Sperimentazioni gestionali</b></p> <p>I progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza regionale, come previsto all'art. 1, comma 8 della presente Convenzione Regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 7, dell'Accordo Stato Regioni 8 luglio 2021 (rep. Atti 100/CSR). Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD). I progetti, con il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi;</p>
<b>4. Descrizione del progetto</b>





Il progetto, da allegare al presente disciplinare, è descritto e articolato in specifico documento redatto secondo il seguente schema:

1. ambito progettuale (tra quelli sopra indicati);
2. titolo e oggetto (descrizione sintetica, con indicazione dello scopo del progetto e sue ricadute essenziali);
3. ambito territoriale di svolgimento del progetto;
4. responsabile del progetto;
5. strutture coinvolte (istituzionali e associative);
6. obiettivi specifici nell'ambito di quelli generali sopra indicati;
7. durata del progetto;
8. modalità attuative, tempi e luoghi dell'attività oggetto del progetto in un piano di attività;
9. declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi;
10. risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico;
11. eventuali vincoli progettuali;
12. indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi;
13. monitoraggio degli indicatori e delle attività realizzate nel corso del progetto;
14. regolazione del rapporto economico tra le parti per il raggiungimento di ciascun obiettivo del progetto.
15. valutazione d'impatto.

#### **5. Rendicontazione del progetto**

Al termine del progetto è previsto un report conclusivo con relativa rendicontazione. La rendicontazione deve essere inviata all'azienda a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC.